

**COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 54/68/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato presso la Commissione tributaria provinciale di Bergamo la FREN BREMBO s.p.a. in persona del suo legale rappresentante, proponeva ricorso avverso l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento di cui in epigrafe ed assumendone l'illegittimità, ne chiedeva l'annullamento con vittoria di spese e compensi.

Deduceva in particolare la società ricorrente che, pur avendo ricevuto materialmente la notifica di detta cartella presso la propria sede legale, sia la medesima cartella, che la relativa iscrizione a ruolo risultavo emesse nei confronti della società BIPIELLE s.p.a. dopo che la stessa era stata incorporata dalla medesima società ricorrente e che pertanto dovevano considerarsi nulle in quanto riguardanti un soggetto giuridicamente inesistente.

Con sentenza depositata in data 20.11.2009 la CTP adita, esclusa la fondatezza della eccezione preliminare formulata dall'Ufficio in ordine alla asserita mancanza di legittimazione passiva, accoglieva il ricorso, assumendo che, effettivamente, sia la cartella, che l'iscrizione a ruolo riguardavano soggetto giuridicamente inesistente, posto che essi risultavano intestati alla BIPIELLE s.p.a. e che quest'ultima era stata già dal 2005 incorporata dalla BREMBO s.p.a.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'Ufficio e premessi brevi agli effetti della incorporazione delle società, deduceva che per via di tale evento la società incorporante doveva considerarsi subentrata nei debiti della società incorporata e che poiché la cartella notificata era relativa ad un accertamento effettuato nei confronti della BIPIELLE s.p.a. per un periodo di imposta precedente alla fusione, di questa la società incorporante doveva considerarsi chiamata a rispondere.

Chiariva che la dicitura indicata all'atto della notifica nella busta ("BIBIELLE S.P.A. ORA BREMBO SPA VIA BREMBO 25 CURNO BG") era finalizzata proprio a far intendere che si trattava di debito tributario all'origine della società incorporata, anche al fine di evitare possibili obiezioni di controparte. Insisteva inoltre nel proporre l'eccezione di carenza di legittimazione passiva già avanzata in primo grado, essendo a suo avviso riferibili solo al concessionario gli eventuali difetti di intestazione della cartella esattoriale da quest'ultimo emessa.

Richiamava, infine, giurisprudenza di legittimità a sostegno della tesi secondo cui la cancellazione di una società non determinava la sua estinzione, qualora fossero ancora pendenti i rapporti giuridici o contestazioni iniziali, tanto da consentire in tal caso la notifica di un atto anche al legale responsabile della stessa prima della cancellazione.

Insisteva, pertanto, perché in riforma dell'impugnata sentenza, venisse riconosciuta la piena legittimità degli atti impugnati, con condanna di controparte alle spese di lite.

All'esito dell'odierna udienza di trattazione (svoltasi con le formalità della pubblica udienza e con l'intervento dei rappresentanti di entrambe le parti), ritiene la Commissione che l'appello sia infondato. Ed invero, premesso che la società BIBIELLE s.p.a. risulta cessata per incorporazione già nel 2005 e che sia il ruolo che la cartella risultano intestati a quest'ultima e risalgono al 2009, deve ritenersi del tutto fondata la decisione assunta dai primi giudici circa la ritenuta nullità (rectius illegittimità) dei citati atti, perché emessi nei confronti di soggetto giuridicamente inesistente.

È ben vero che all'atto della estinzione per incorporazione la società incorporata subentra nelle posizioni debitorie della incorporata; proprio per tale motivo l'iscrizione a ruolo in

questione e la stessa emissione della cartella impugnata avrebbe dovuto avvenire nei confronti della incorporante FRENİ BREMBO e non già nei confronti della BIBIELLE s.p.a. a nulla rilevando che a tale omissione si sia tentato di sopperire mediante notifica fatta alla prima con l'indicazione del destinatario "BIBIELLE ora FRENİ BREMBO" (riportata solo sulla busta utilizzata per la notifica).

Deve dunque ritenersi che l'iscrizione a ruolo (che è certamente atto oggetto dell'originario ricorso, insieme alla conseguente cartella) sia stata disposta nei confronti di soggetto giuridicamente inesistente, perché, come detto, avvenuta nel 2009 ed unicamente nei confronti della BIBIELLE (già cessata da anni). Posto che l'atto di iscrizione a ruolo è da considerarsi impugnabile solo insieme alla cartella esattoriale che ne costituisce obbligatoria derivazione e che la stessa iscrizione a ruolo è certamente atto unicamente riferibile all'Ufficio finanziario che lo emesso, ne consegue che altrettanto fondata deve peraltro ritenersi la decisione dei primi giudici di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva eccepita anche in sede di appello dall'Ufficio, essendo a quest'ultimo unicamente ascrivibile l'illegittimità degli atti impugnati.

Né può considerarsi afferente all'ipotesi di specie la pronuncia della Suprema Corte citata nell'atto di appello posto che essa si riferisce ad un caso di cancellazione di società tout court e non di cancellazione determinata da fusione per incorporazione: è infatti evidente come nel caso di semplice cancellazione debba necessariamente ammettersi la possibilità per i creditori di far valere per i rapporti giuridici pendenti le proprie pretese nei confronti della società cessata (posto che altrimenti non vi sarebbe la possibilità per questi ultimi di rivalersi in alcun modo), possibilità che invece non vi è alcuna necessità di ammettere nel caso che la cessazione consegua a fusione con altra società (dato che in tale ipotesi vi è sempre la possibilità per i creditori di procedere per i rapporti pendenti nei confronti della società incorporante). Ne consegue, come detto, il rigetto dell'appello, cui comunque pare equo far seguire la compensazione delle spese del grado fra le parti, tenuto conto della apparente fondatezza nel merito della pretesa creditoria (seppur avanzata erroneamente nei confronti di soggetto ormai giuridicamente inesistente).

**P.T.M.**

La Commissione rigetta l'appello dell'Ufficio e compensa fra le parti le spese del giudizio.